

novembre 2007

News dal Ministero

Newsletter 13

**“La riforma della salute e sicurezza sul lavoro
Legge n. 123 del 3 agosto 2007”.**

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero del Lavoro

e della Previdenza Sociale

IL RISCHIO NON È UN MESTIERE

IL LAVORO,
LA SALUTE E LA SICUREZZA
DEI LAVORATORI IN ITALIA
NELLE FOTOGRAFIE
DELLE COLLEZIONI ALINARI



ALINARI

Catalogo realizzato in occasione della mostra itinerante "Il rischio non è un mestiere" promossa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 150 fotografie illustrano la salute e la sicurezza sul lavoro dal 1860 ai giorni nostri.



Fonte: Archivio Iger

UNA LEGGE PER TUTELARE LA VITA, LA SALUTE, L'INTEGRITÀ FISICA DEI LAVORATORI

di Antonio Montagnino

Una delega al Governo per tutelare la vita, la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, una normativa che promuove la diffusione di una coscienza collettiva sui temi della sicurezza, una legge che garantisce il rispetto della dignità della persona, che aiuta le imprese ad essere in regola, che assicura la partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali.

Questa è la legge 123/2007, in vigore dal 25 agosto scorso, che contiene anche importanti norme di immediata applicazione, e che rappresenta un prezioso risultato della proficua collaborazione istituzionale tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero della salute.

Non è frutto di tatticismi né di ricerca del consenso. Non è formalistica né dirigista. È una risposta seria e responsabile al tributo di sangue che il mondo del lavoro continua a pagare, a dispetto di tutto.

Ci siamo posti l'obiettivo di costruire un sistema di norme chiaro nelle finalità e negli strumenti, nonché nella determinazione delle competenze, degli obblighi e dei diritti dei soggetti interessati, siano essi gli attori istituzionali e sociali, le singole imprese e i singoli lavoratori.

È una normativa che risponde ai criteri di riordino, semplificazione, innovazione e si fonda su due pilastri: la prevenzione da un lato e i controlli dall'altro.

È prevenzione la diffusione della cultura della sicurezza e delle buone prassi, ma anche le misure premiali soprattutto per le piccole e medie imprese, la concessione di un credito d'imposta per le aziende che fanno formazione e l'avvio già nell'anno scolastico 2007-2008 di iniziative sperimentali per diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole e nei corsi di formazione, ma anche la previsione dell'indicazione nei bandi di gara per i contratti pubblici dei costi della sicurezza e l'esclusione di questi dal ribasso d'asta. Ed è prevenzione anche la qualificazione delle imprese, così come la creazione di un sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro e l'integrazione degli archivi informatici di tutte le amministrazioni con competenza in materia.

E per quanto riguarda i controlli, oltre al potenziamento del personale ispettivo, la maggiore lacuna che abbiamo provveduto a colmare è rappresentata dal coordinamento degli interventi di vigilanza.

Abbiamo anche previsto un inasprimento delle sanzioni come deterrente efficace, ma non vi è da parte del Governo alcun intento punitivo nei confronti delle aziende; il sistema sanzionatorio previsto è equilibrato perché calibrato alla gravità delle infrazioni.

La legge delega, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie, dell'equilibrio tra Stato e Regioni e dell'uniformità della tutela sull'intero territorio nazionale ha dunque carattere innovativo, soprattutto per ciò che riguarda la scelta di assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente, quindi anche agli atipici.

Abbiamo inoltre scelto, in sintonia con la richiesta avanzata dalle parti sociali, e con quella della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro, di rendere immediatamente prescrittive alcune norme in maniera da rispondere alle esigenze più urgenti, in attesa del completamento del disegno di riforma.

Abbiamo risposto ad un'imprescindibile esigenza di natura politica e morale che ci ha imposto di intervenire immediatamente per aggredire con tempestiva efficacia un problema di siffatta gravità quale quello degli infortuni e morti sul lavoro.

Sono stati stanziati, per queste norme, 40 milioni e 400 mila euro annui per finanziare l'assunzione dei nuovi ispettori, il credito d'imposta e i progetti formativi sperimentali, oltre alla destinazione di 50 milioni di euro previsti nel disegno di legge finanziaria per il 2008 per finanziare investimenti e progetti formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro in particolare per le piccole medie imprese.

Siamo tutti convinti che una legge da sola non basti, occorre una consapevolezza diffusa e una cultura della legalità che sia pregnante. La riteniamo però un tassello essenziale, atteso da tempo, di una più completa azione di affermazione della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

Sono convinto che il tema della sicurezza debba rappresentare un terreno comune di dialogo tra le istituzioni, le forze politiche e sociali, sul quale realizzare quel serrato confronto e quella ricerca di convergenze di cui il mondo del lavoro e l'intero Paese hanno urgente bisogno. Credo che dovremo continuare a lavorare con questo spirito. L'impegno del Governo, che dimostra di non avere alcuna intenzione di arrendersi all'inaccettabile fenomeno delle morti bianche, è quello di garantire un testo unico largamente condiviso ed efficace da emanare nel più breve tempo possibile.

Il lavoro rischioso e irregolare deve essere percepito come una vera e propria minaccia alla convivenza civile, contro la quale l'intero corpo sociale deve reagire con tempestività, per affermare il valore etico e politico della sicurezza e per evitare che l'inerzia e la rassegnazione alimentino l'illegalità e la violenza annidata in condizioni di lavoro degradate e pericolose.

LA RIFORMA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO; I CONTENUTI DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123

Finalità e logica del "Testo Unico"

Secondo i dati forniti dall'INAIL (Rapporto annuale 2006, presentato il 1° agosto 2007) gli infortuni sul lavoro complessivamente denunciati nel 2006 sono stati **927.998**, con un incremento percentuale di casi mortali del **2,2%** rispetto al 2005 e una crescita delle vittime tra lavoratori parasubordinati, interinali ed extracomunitari. Questi drammatici dati statistici dimostrano da soli come il tema del contrasto agli incidenti sul lavoro sia assolutamente prioritario per il nostro Paese, chiamato a predisporre efficaci misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali al fine di ridurre le dimensioni del fenomeno infortunistico, in misura coerente con le indicazioni contenute nella strategia per la salute e sicurezza sul lavoro individuata dalla Commissione europea (riduzione del **25%** del totale degli infortuni in Europa entro il 2012).

Per quanto sia riduttivo pensare che tale obiettivo possa essere realizzato unicamente per mezzo di una modifica delle regole in materia, un fattore determinante per l'abbattimento degli incidenti sul lavoro è la creazione di un modello legale differente da quello vigente e in grado di prevenire, meglio di quanto oggi accade, il rischio di infortuni in ambiente di lavoro; infatti, l'attuale è il risultato di una stratificazione di norme, molte delle quali di derivazione comunitaria, emanate nell'arco di oltre cinquanta anni. Il sistema che ne è disceso è caratterizzato da una notevole complessità nonché strutturato sul modello della grande impresa, tanto da imporre alle aziende e agli organi di vigilanza un approccio alla sicurezza unicamente per regole, tassative e assistite da sanzione penale, e non per obiettivi. Ne sono derivati problemi di adattabilità alla realtà produttiva italiana, fondata sulle imprese di piccole o piccolissime dimensioni, in particolare nei settori (si pensi, per tutti, ai cantieri edili o alla agricoltura) nei quali l'utilizzo del lavoro nero e irregolare determina una minore attuazione di cautele antinfortunistiche.

Per tali ragioni l'attuale Governo sta perseguendo con convinzione l'obiettivo della creazione di un "Testo Unico" di salute e sicurezza sul lavoro avente natura non solo compilativa ma anche innovativa del sistema vigente, al fine di perfezionarlo, nel rispetto della *filosofia* delle direttive comunitarie in materia e del d.lgs. n. 626/1994, il quale – come noto – trova i suoi capisaldi nella programmazione della sicurezza in azienda, da realizzare tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro. A tale scopo, la legge 3 agosto 2007, n. 123, prevede non solo un'operazione di riorganizzazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro bensì anche la *rivisitazione* della medesima materia attraverso l'armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica unitaria e innovativa e nel pieno rispetto delle previsioni dell'art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la materia della "tutela e sicurezza del lavoro". Al contempo, recependo la sollecitazione del rapporto intermedio della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla salute e sicurezza sul lavoro, la medesima legge affronta da subito alcuni dei problemi di maggiore urgenza in materia attraverso l'introduzione immediata di misure di contrasto del fenomeno infortunistico.

News

Ne è derivato un provvedimento di natura composita, nel quale è possibile distinguere due parti ben diverse tra loro, quali:

- a) l'articolo 1, comma 2, che individua i criteri di delega della riforma, da attuare nel termine di nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento (avvenuta in data 25 agosto 2007, al termine dell'usuale periodo di *vacatio legis*). Si tratta di temi di ampio respiro, in ordine ai quali si rende necessario un approfondito confronto di tipo tecnico e politico tra Ministeri competenti, Regioni, enti e parti sociali per l'individuazione di soluzioni condivise ed efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- b) gli articoli da 2 a 12, recanti una serie di norme di modifica del *corpus iuris* in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già in vigore a far data dal 25 agosto ultimo scorso. Esse sono dirette a incidere da subito sugli ambienti di lavoro "anticipando" la logica e gli effetti del complesso della riforma.

Le linee guida della riforma della salute e sicurezza sul lavoro (art. 1, comma 2, legge n. 123/2007)

Entro i prossimi nove mesi si procederà a innovare le regole della sicurezza realizzando, tra l'altro:

- **l'ampliamento del campo di applicazione della normativa** in materia di salute e sicurezza sul lavoro **a tutti i settori, tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori**, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro che li lega all'imprenditore, quindi oltre al lavoro subordinato, anche lavoro "flessibile" e autonomo, al quale le garanzie si applicheranno solo nella misura in cui siano compatibili con tale tipologia di lavoro. **Particolare attenzione e tutela** sarà riservata dal "Testo Unico" in arrivo ad **alcune categorie di lavoratori** (giovani, extracomunitari, lavoratori avviati con contratti di somministrazione...), in ragione della particolare incidenza del rischio infortunistico nei loro confronti, o ad **alcune lavorazioni**, in relazione alla loro intrinseca e verificata pericolosità (cantieri, agricoltura...)¹;
- **misure di semplificazione** degli adempimenti in materia di sicurezza, specie per le piccole e medie imprese². L'intento è di consentire la ricerca di misure che favoriscano la garanzia della sicurezza in azienda, in modo che essa non venga più vista come un obbligo da adempiere ma come un obiettivo della gestione dell'impresa e parte integrante di essa. Tra queste sicuramente ci saranno misure di finanziamento per gli adeguamenti tecnologici e dell'organizzazione del lavoro, sul modello, reso maggiormente efficace e fruibile, dei **finanziamenti** erogati dall'Inail, nonché per **progetti di formazione, progettati con la partecipazione delle parti sociali ed erogati anche tramite gli organismi paritetici**³;
- la **ridefinizione dei requisiti e delle funzioni** di tutti i soggetti del sistema della salute e sicurezza in azienda, anche attraverso idonei percorsi formativi e **l'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo**⁴ nonché il **rafforzamento delle tutele del lavoratore nei casi di pericolo**⁵;
- la **reformulazione dell'attuale apparato sanzionatorio**, con l'obiettivo di assicurare una miglio-

¹ Art. 1, comma 2, lettere b) e c), legge n. 123/2007.

² Art. 1, comma 2, lettera d), legge n. 123/2007.

³ Art. 1, comma 2, lettera p), legge n. 123/2007.

⁴ Art. 1, comma 2, lettera g), legge n. 123/2007.

⁵ Art. 1, comma 2, lettera u), legge n. 123/2007.

re corrispondenza tra infrazioni e sanzioni, tenendo conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun soggetto e prevedendo, al contempo, l'utilizzo di procedure che favoriscano la **regolarizzazione del soggetto inadempiente e l'inasprimento delle sanzioni** nei casi di violazioni particolarmente gravi delle norme in materia⁶;

- il **miglioramento del collegamento delle reti informatiche** di enti e istituzioni che consenta una efficace organizzazione e circolazione di informazioni e quindi una migliore finalizzazione degli interventi e la previsione della **partecipazione delle parti sociali al sistema informativo**⁷;
 - la **razionalizzazione e il coordinamento degli interventi ispettivi su tutto il territorio nazionale**⁸. L'obiettivo è rendere maggiormente valida la vigilanza, al fine di evitare che vi siano sovrapposizioni e duplicazioni tra i soggetti istituzionalmente a ciò deputati e di consentire a ciascuno di operare al meglio;
 - la realizzazione di un **sistema di governo, su base tripartita**, delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro che consenta l'individuazione di **indirizzi di attività uniformi sul territorio nazionale**, nel pieno rispetto delle competenze regionali⁹; sempre a tal fine, si prevede, altresì, l'introduzione dello strumento dell'**interpello** su quesiti di rilevanza generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro¹⁰;
 - la **valorizzazione del ruolo della bilateralità**, anche quale necessario supporto ai datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi di sicurezza o per il miglioramento delle tutele negli ambienti di lavoro¹¹, e di quello degli **accordi aziendali, territoriali e nazionali** nonché dei **codici di condotta ed etici e delle buone prassi in materia**¹²;
 - introduzione di un **sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**, che tenga conto dell'esperienza o delle competenze e conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso **percorsi formativi mirati**¹³.
- Fonte dati: Inail e Inps
- l'attribuzione di un ruolo fondamentale per la **formazione**, intesa come essenziale strumento di prevenzione e tutela. È previsto l'inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici e universitari e nei percorsi di formazione, finalizzata alla sensibilizzazione e all'informazione dei giovani che sono i futuri lavoratori¹⁴;
 - la **rivisitazione** della normativa sugli **appalti**, con particolare attenzione ai subappalti e al miglioramento delle regole che disciplinano la **solidarietà tra appaltante e appaltatore e il coordinamento** degli interventi di prevenzione dei rischi. In particolare si prevede l'introduzione di **strumenti in grado di valutare l'idoneità delle aziende che lavorino negli appalti** utilizzando come parametro il rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, considerato vincolante anche per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica di cui usufruiranno quindi solo le aziende considerate "virtuose" nonché la **modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso**¹⁵;
 - la **rivisitazione** delle modalità di attuazione della **sorveglianza sanitaria**, al fine di proteggere la salute dei lavoratori¹⁶.

⁶ Art. 1, comma 2, lettera f), legge n. 123/2007.

⁷ Art. 1, comma 2, lettere n) ed o), legge n. 123/2007.

⁸ Art. 1, comma 2, lettera q), legge n. 123/2007.

⁹ Art. 1, comma 2, lettera i), legge n. 123/2007.

¹⁰ Art. 1, comma 2, lettera v), legge n. 123/2007.

¹¹ Art. 1, comma 2, lettera h), legge n. 123/2007.

¹² Art. 1, comma 2, lettera l), legge n. 123/2007.

¹³ Art. 1, comma 2, lettera m), legge n. 123/2007.

¹⁴ Art. 1, comma 2, lettera p), n. 3, legge n. 123/2007.

¹⁵ Art. 1, comma 2, lettera s), legge n. 123/2007.

¹⁶ Art. 1, comma 2, lettera t), legge n. 123/2007.

In ogni caso, tutti gli interventi dovranno **garantire il rispetto dei livelli di tutela oggi assicurati a lavoratori e loro rappresentanze in ogni ambiente di lavoro, i quali potranno solo essere migliorati**¹⁷.

Le modifiche già vigenti (artt. 2-12 legge n. 123/2007)

La legge n. 123/2007 ha già introdotto le seguenti misure, già vigenti:

- **obbligo per il Pubblico Ministero di dare immediata notizia all'Inail** (per consentire all'Istituto la costituzione di parte civile o l'esercizio dell'azione di regresso disciplinata dall'art. 1950 c.c.) **dell'esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose**, derivanti da fatti scaturenti da violazioni di disposizioni in materia di infortuni sul lavoro, igiene o che abbiano determinato una malattia professionale¹⁸;
- **obbligo per il datore di lavoro committente**, che affidi lavori all'interno dell'azienda a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, **di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi**, da allegare al contratto d'appalto o a quello d'opera¹⁹;
- **obbligo di indicazione specifica** dei costi relativi alla sicurezza del lavoro nei contratti di **somministrazione, appalto e subappalto**²⁰;
- **potenziamento delle prerogative dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**, eletti di norma in unica giornata su tutto il territorio nazionale, i quali possono chiedere di ricevere copia del documento di valutazione del rischio e del registro infortuni nonché accedere ai dati relativi ai costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto²¹, e di quelle degli **organismi paritetici**, legittimati a effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro finalizzati all'innalzamento dei livelli di tutela²²;
- **previsione dell'individuazione, tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle regole del coordinamento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei comitati regionali di coordinamento** nonché di un regime "transitorio" (antecedente all'emanazione del citato DPCM) in cui il coordinamento è garantito dal Presidente della Provincia di riferimento²³;
- **integrazione degli archivi informatici di Ministeri, enti e Regioni e realizzazione di banche dati in materia**, entro tre mesi²⁴;
- **realizzazione di progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale**, già nell'anno scolastico 2007/2008²⁵;
- **stanziamento di risorse per l'assunzione di 300 ispettori del lavoro e per le connesse attività di vigilanza**²⁶;
- **applicazione delle disposizioni sulla sospensione dell'attività imprenditoriale e sul tesserino di riconoscimento a tutte le attività imprenditoriali**. Si tratta dell'estensione a ogni attività economica in forma di impresa del campo di applicazione del "pacchetto" di interventi – a contrasto del lavoro nero e irregolare – introdotto nel settore dei cantieri con l'art. 36-bis del "De-

¹⁷ Art. 1, comma 3, legge n. 123/2007.

¹⁸ Art. 2, legge n. 123/2007.

¹⁹ Art. 3, legge n. 123/2007.

²⁰ Art. 3, legge n. 123/2007.

²¹ Art. 3, legge n. 123/2007.

²² Art. 7, legge n. 123/2007.

²³ Art. 4, legge n. 123/2007.

²⁴ Art. 4, legge n. 123/2007.

²⁵ Art. 4, legge n. 123/2007.

²⁶ Artt. 12 e 3, legge n. 123/2007.

creto Bersani" (legge n. 248/2006), che ha prodotto rilevanti effetti positivi sia in termini di riduzione degli infortuni che di aumento di occupazione non precaria²⁷;

- **obbligo di valutazione, negli appalti pubblici, delle offerte sulla base della congruità del valore economico dell'offerta**, sia con riferimento al costo del lavoro che a quello della sicurezza, il quale **va indicato in maniera specifica**, innanzitutto tenendo conto delle tabelle predisposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori scaturenti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale; nello stesso ambito, **divieto del ribasso d'asta per i costi relativi alla sicurezza**²⁸;
- **applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** (d.lgs. n. 231 del 2001), comportante anche **misure interdittive**, alle ipotesi di **lesioni gravi o omicidio colposo nei casi in cui risulti accertata la violazione della normativa antinfortunistica**²⁹;
- **previsione** (a partire dal biennio 2008-2009) di **sovvenzioni** in favore delle imprese che sostengono spese per la partecipazione dei propri lavoratori a **percorsi certificati di formazione sulla sicurezza**³⁰;
- **modifica della procedura di emersione del lavoro "nero"**, con previsione dell'impossibilità di sospensione di ispezioni e verifiche ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro e condizionando l'impossibilità di applicare sanzioni a seguito della regolarizzazione al completo adempimento da parte del richiedente degli obblighi assunti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori³¹.

²⁷ Artt. 5 e 6, legge n. 123/2007.

²⁸ Art. 8, legge n. 123 del 2007.

²⁹ Art. 9, legge n. 123 del 2007.

³⁰ Art. 10, legge n. 123 del 2007.

³¹ Art. 11, legge n. 123 del 2007.

LEGGE 3 Agosto 2007, n. 123

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

(Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007)

Testo in vigore dal 25 agosto 2007

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1, comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonchè assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;

c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonchè ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:

1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifi-

che tipologie di lavoro o settori di attività;

2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;

d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;

e) riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisorie e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo;

f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso:

1) la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;

3) la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;

4) la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità delle disposizioni violate;

5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;

6) la previsione della destinazione degli introiti delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali;

g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei



lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;

h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

i) realizzazione di un coordinamento su tutto il territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei comitati regionali di coordinamento;

l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

m) previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;

n) definizione di un assetto istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni, delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi;

o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), e del concorso allo sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;

p) promozione della cultura e delle azioni di prevenzione, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'Inail, attraverso:

1) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

- 2) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'Inail, nell'ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;
- 3) la promozione e la divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di autonomia didattica e finanziaria;
- q) razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
- r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
- s) revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
- 1) migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
 - 2) modificare il sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - 3) modificare la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;
- t) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, nonché ai criteri ed alle linee guida scientifici più avanzati, anche con riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia;
- u) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- v) introduzione dello strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta.



3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s) del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

7. Dall'attuazione dei criteri di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Art. 2

(Notizia all'Inail, in taluni casi di esercizio dell'azione penale)

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

Art. 3

(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 dell' articolo 7 è sostituito dal seguente: "3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi";
- b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.";
- c) all'articolo 18, comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il rappresentante di cui al precedente periodo è di norma eletto dai lavoratori";
- d) all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma";
- e) all'articolo 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)";
- f) all'articolo 9, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza".

Art. 4

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare, sono individuati:

- a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
- b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.



2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome, l'Inail, l'Ipsoma, l'Ispesl e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei dati sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Le risorse stanziata a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo 1, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dal 1° luglio 2007;

b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.

5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.

7. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2, a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 5

(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal pre-

sente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

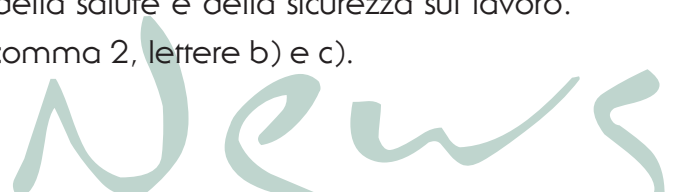
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate".

6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).



Art. 6

(Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 7

(Poteri degli organismi paritetici)

1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti: "3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di

forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

Art. 9

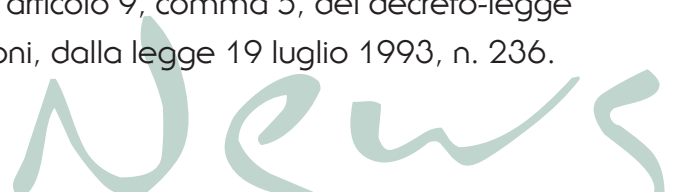
(Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Art. 10

(Credito d'imposta)

1. A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro è concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina dei minimi di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.



Art. 11

(Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente: "1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori".

Art. 12

(Assunzione di ispettori del lavoro)

1. Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato all'immissione in servizio, a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300 unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui al comma 1, per le spese relative all'incremento delle attività ispettive, all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto, per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 10.551.276 a decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Turco, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1507): presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Damiano) e dal Ministro della salute (Turco) il 18 aprile 2007.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente il 18 aprile 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 11ª commissione il 18-19-26 aprile 2007; 2-8-9-10-15-29-30 e 31 maggio 2007.

Esaminato in aula il 15 e 29 maggio 2007; 13 e 21 giugno 2007 e approvato il 27 giugno 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2849): assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente il 2 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, X, XIV e questioni regionali. Esaminato dalle commissioni riunite il 5-10-11-17 e 24 luglio 2007. Esaminato in aula il 25 luglio 2007 e approvato il 1º agosto 2007.

News

IL RISCHIO NON È UN MESTIERE

IL LAVORO,
LA SALUTE E LA SICUREZZA
DEI LAVORATORI IN ITALIA
NELLE FOTOGRAFIE
DELLE COLLEZIONI ALINARI



Sotto l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana

Con il Patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Promossa dal



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

In collaborazione con

Fratelli Alinari



Fondazione per la Storia
della Fotografia

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSEGURAZIONE
CONTRO GLI INfortUNI SUL LAVORO

IL RISCHIO NON È UN MESTIERE

Il lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori
in Italia nelle fotografie delle Collezioni Alinari

Roma, Palazzo del Quirinale
Sale delle Bandiere
18 ottobre–25 novembre 2007
ingresso gratuito

lunedì–sabato
9.30–13.00
16.00–19.00

domenica
8.30–12.00

Stampa: I.G.E.R. srl - Viale C.T. Odescalchi, 67/A - 00147 Roma La pubblicazione è ancora in corso di registrazione presso il Tribunale civile di Roma

www.lavoro.gov.it

News

Ultime note pubblicate

Nota n. 10 Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili 23 luglio 2007 - agosto 2007

Nota n. 11 Lavoro e previdenza - L'attuazione del Programma di Governo

Parte A: interventi già adottati

Parte B: interventi contenuti nel Protocollo del 23 luglio 2007 settembre 2007

Nota n. 12 La lotta contro il lavoro nero e il precariato: edilizia, editoria e agricoltura - ottobre 2007

www.lavoro.gov.it

www.tfr.gov.it

numero verde TFR 800 196 196

Ufficio Stampa

Via Veneto, 56 - 00187 Roma

Tel. 06.48161451

Fax 06.48161456

e-mail: ufficiostampa@lavoro.gov.it



Unione europea



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*